



COMUNE DI GENURI

Provincia del Medio Campidano

REGOLAMENTO

COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 21 del 28 ottobre 2009

IL SINDACO

Mario Contu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Sogos

1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze e responsabilità
- Art. 3 Organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali
- Art. 4 Obblighi del gestore del Cimitero
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

2 DISCIPLINA DEI TRASPORTI E SEPOLTURA

- Art. 6 Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 7 Facoltà di disporre delle salme e dei funerali
- Art. 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 9 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
- Art.10 Ricevimento dei cadaveri
- Art.11 Sepoltura nei giorni festivi
- Art.12 Orario di apertura al pubblico del cimitero
- Art.13 Divieto di ingresso nel cimitero
- Art. 14 Comportamenti vietati all'interno del Cimitero
- Art.15 Riti religiosi

3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art.16 Riferimenti normativi
- Art.17 Inumazioni e tumulazioni - Termini
- Art.18 Epigrafi
- Art.19 Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie
- Art.20 Oneri per inumazioni e tumulazioni
- Art.21 Esumazioni ed estumulazioni: normative
- Art.22 Esumazioni ordinarie
- Art.23 Esumazioni straordinarie
- Art.24 Verbale delle operazioni
- Art.25 Incenerimento dei materiali
- Art.26 Estumulazioni
- Art.27 Oneri per esumazioni ed estumulazioni

4. TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art .28 Sepolture private
- Art. 29 Modalità di concessione
- Art. 30 Ulteriori concessione di loculi
- Art. 31 Numerazione dei loculi

5 CONCESSIONE DI AREE

- Art.32 Limiti alle concessioni
- Art.33 Divieti di concessione
- Art.34 Durata delle concessioni
- Art.35 Tariffa delle concessioni responsabilità per danni
- Art.36 Aveni diritto all'uso
- Art.37 Ammissione in sepoltura di famiglie per collettività
- Art.38 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art.39 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art.40 Costruzione dell'opera – Termini
- Art.41 Caratteristiche geometriche e costruttive
- Art.42 Rinnovo delle concessioni
- Art.43 Cause di decadenza
- Art.44 Decadenza per mancata realizzazione dell'opera

- Art.45 Decadenza per perdurante stato di abbandono
- Art.46 Censimento delle concessioni in atto
- Art.47 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art.48 Procedura per la regolarizzazione di concessioni
- Art.49 Individuazione delle unità organizzative
- Art.50 Termine per la conclusione dei procedimenti

6. -CONCESSIONE DI LOCULI

- Art.51 Loculi soggetti a concessione
- Art.52 Limiti alle concessioni
- Art.53 Divieti di concessione
- Art.54 Programmazione delle concessioni
- Art.55 Atto di concessione
- Art.56 Durata delle concessioni
- Art.57 Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
- Art.58 Concessioni per tumulazioni provvisorie
- Art.59 Aveni diritto all'uso
- Art.60 Ammissione alla tumulazione
- Art.61 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art.62 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art.63 Rinnovo delle concessioni
- Art.64 Cause di decadenza
- Art.65 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- Art.66 Individuazione delle unità organizzative
- Art.67 Termine per la conclusione del procedimento

7 LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

- Art.68 Accesso al Cimitero
- Art.69 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art.70 Tipologie – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art.71 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art.72 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art.73 Introduzione e deposito materiali
- Art.74 Orario di lavoro
- Art.75 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art.76 Vigilanza
- Art.77 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

8 NORME FINALI

- Art.78 Entrata in vigore
- Art.79 Pubblicità del Regolamento
- Art.80 Leggi ed atti regolamentari
- Art.81 Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art.82 Sanzioni

1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le norme richiamate ed integrate sono le seguenti:

- T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni,
- **D.P.R. 30/11/2000, n. 396**, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 10.09.1990, n.285, recante "Approvazione Regolamento di Polizia mortuaria"

ART. 2

Competenze e responsabilità

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alla persona o danni, furti ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure nell'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico:

Scale mobili per accedere a cellette, loculi ecc.

ART. 3

Organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali sono organizzati e dal Comune.

ART. 4

Obblighi del gestore del cimitero

Il Comune è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 285/90 ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico gli atti elencati nel successivo articolo.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali é tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) la planimetria del cimitero e la mappa dei siti con la specifica dei concessionari;
- b) l'orario di apertura del cimitero;
- c) copia del presente regolamento;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 07.08.90, n° 241.

2. DISCIPLINA DEI TRASPORTI E SEPOLTURA

ART. 6

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al capo V del D.P.R. 285/90. All'esterno della bara dovrà essere apposta una targhetta di metallo contenente le generalità del defunto (cognome, data e luogo di nascita, data di morte).

ART. 7

Facoltà di disporre delle salme e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del C.C. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.).

ART. 8

Vigilanza per il trasporto di cadaveri

Il Responsabile del Servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla Polizia Urbana per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

ART. 9

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 285/90 all'ultima abitazione affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. Il trasporto può accadere dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Vigile sanitario.

ART. 10

Ricevimento di cadaveri

Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del DPR 285/90:

a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica; gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di 2° grado di persone residenti in questo Comune;

c) gli emigrati e i loro coniugi o conviventi;

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al responsabile del Servizio il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ART. 11

Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio sentito il Vigile sanitario, il Responsabile del Servizio potrà autorizzarle. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

ART. 12

Orario di apertura al pubblico del cimitero

L'orario di apertura del cimitero al pubblico sarà stabilito con provvedimento del Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

ART. 13

Divieto di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

a) ai minori di 14 anni, non accompagnati da persone adulte;

- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) a chiunque, quando il Responsabile del Servizio per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la opportunità del divieto.

ART. 14

Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani ed altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori da appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione,
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l' autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei concessionari della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l' autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti di autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Servizio o suo delegato;

I divieti predetti in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART.15

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che per collettività dei defunti, della chiesa cattolica e di altri culti di cui all 'art.8 della Costituzione. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 16

Riferimenti normativi

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme rispettivamente, di cui al capo XIV e al capo XV del DPR 285/90 nonché quelle integrative di questo Regolamento.

ART.17

Inumazioni e tumulazioni - termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente Art.10. Tuttavia, per esigenze particolari, su richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di un giorno. In quest'ultimo caso il l'addetto al cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L' accordo dovrà risultare in calce alla richiesta. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Responsabile del Servizio, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati disporrà l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del DPR 285/90.

ART. 18

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere o durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali brevi espressioni.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite da traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette dev'essere indicato, in ogni caso, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

ART. 19

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quanto ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincoli di parentela.

Nei casi previsti dal precedente comma il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacata.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART. 20

Oneri per inumazioni e tumulazioni

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono assicurate dagli interessati, a loro carico, nel rispetto delle norme vigenti

Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

ART. 21

Esumazioni ed estumulazioni: normative

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del D.P.R. 285/90 nonché quelle integrative di questo Regolamento.

ART.22

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite nel periodo:

dal 1° ottobre al 30 aprile.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazioni, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data di esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

ART. 23

Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt.83 e 84 del DPR 285/90.

ART.24

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione ordinaria e straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART.25

Incenerimento dei materiali

Ai sensi dell' art. 85 del D.P.R. 285/90, le sostanze ed i materiali che si rinvergono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono così identificati e trattati.

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento:

Si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

b) Resti mortali: in presenza di impianto di cremazione nel Comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

ART.26

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del DPR 285/90. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli.

In caso di estumulazione straordinaria della salma da un loculo già concesso, che comporta la concessione di un nuovo loculo, o area, il loculo precedentemente occupato rientra nell'immediata disponibilità del Comune; senza alcun obbligo o rimborso nei confronti del precedente concessionario se effettuata oltre venti anni dalla tumulazione. Mentre verrà decurtato l'importo del 10% se il loculo è rimasto occupato fino ad un anno.

Se il loculo viene occupato oltre un anno e fino a 10 anni verrà decurtato l'importo corrispondente al 30% del costo del loculo.

Se il loculo viene occupato oltre 10 anni e fino al ventesimo verrà decurtato l'importo corrispondente al 50% del costo del loculo.

ART.27

Oneri per esumazioni ed estumulazioni

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Le operazioni relative alle estumulazioni straordinarie sono a carico dei privati richiedenti.

4. TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 28

Sepulture private

Per le sepulture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune indicati nella planimetria allegata.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepulture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati, campi a sistema di inumazione per famiglie (e collettività), purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepulture individuali: loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.;

b) sepulture per famiglie (e collettività): biloculi, edicole, cappelle funerarie.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private, contemplate dal presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e (o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie);
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

ART. 29

Modalità di concessione

La sepultura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi (e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne).

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto e ne attesti l'urgenza. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepultura per famiglie (e collettività), nei vari tipi di cui all'art.28, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 30
Ulteriori concessione di loculi

I loculi possono essere concessi vita natural durante in numero massimo di due, secondo l'ordine di cui all'art. 29 con l'obbligo a proprio carico di dotare il medesimo di idonea chiusura in materiale lapideo (marmi o graniti) per mantenere decoroso l'ambiente.

In caso di necessità l'Amministrazione si riserva il diritto di requisirli salvo rimborso del costo del loculo.

ART. 31
Numerazione dei loculi

Ai loculi costruiti dal Comune verrà assegnata una numerazione progressiva per file orizzontali partendo dal basso verso l'alto come da planimetria allegata.

5. CONCESSIONE DI AREE

ART. 32
Limiti alle concessioni

La concessione di aree o loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini emigrati, ai loro figli, coniugi o conviventi;

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

ART. 33
Divieti di concessione

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego da farsi con determinazione motivata del Responsabile del Servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

ART. 34
Durata delle concessioni

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata massima:

- a) di 99 anni le concessioni di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni 90 le concessioni per inumazione. Alla scadenza della concessione, il terreno tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale, fatta salva la facoltà di rinnovo della concessione regolamentata dal successivo art. 42.

ART. 35
Tariffa delle concessioni responsabilita' per danni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione delle tariffe determinate dalla Giunta Municipale.

Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni e monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.

ART. 36

Aventi diritto all'uso

Il diritto all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza "Jure sanguinis" in linea retta del primo concessionari, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed il coniuge di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, la responsabilità solidale di tutti i titolari: in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Responsabile del Servizio.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce, deve comunicare il nuovo indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni uno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

ART. 37

Ammissione in sepoltura di famiglie per collettività

Nella sepoltura di famiglie sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 38

Divieto di concessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture é riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso fra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 39

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

ART. 40

Costruzione dell'opera - termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.28 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 68 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare del Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ART. 41

Caratteristiche geometriche e costruttive

a) Dimensioni e schemi di edicole funerarie e cappelle private nel cimitero nuovo

Le altezze, le larghezze e lunghezze delle edicole e cappelle sono come da schemi allegati al presente regolamento che ne diventano parte integrante e sostanziale;

b) Materiali ammessi per la costruzione delle strutture portanti delle edicole e cappelle private

Le strutture portanti delle edicole e delle cappelle private possono essere eseguite in struttura muraria con solai in latero-cemento o in cemento armato.

Possono essere altresì costruite con blocchi prefabbricati modulari o scatolari purché siano rispettate le dimensioni degli schemi allegati di cui alla lettera a)

c) Schema cappelle private nel cimitero nuovo

Vista la particolarità delle aree F. del cimitero nuovo le cappelle devono essere costruite in perfetta aderenza una all'altra, e tenere altresì scrupolosamente uguali fra loro le altezze relative alla linea di gronda. I tubi di scolo delle acque devono essere incassati nel manufatto e in presenza della rete di acque bianche collegate ad apposito pozzetto esterno.

ART. 42

Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Responsabile del Servizio. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato con motivata determinazione del Responsabile del Servizio da notificare al richiedente. Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

ART. 43

Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato del Responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

Con stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste su terreno oggetto della concessione.

ART. 44

Decadenza per mancata realizzazione dell'opera

I lavori di costruzione tombe e cappelle, compresa la tinteggiatura e il rivestimento con marmi, devono essere ultimati entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i 2/3 del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente art.40. Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

ART. 45

Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria

Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 40, dovranno essere precisate :

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo nel campo comune per la inumazione.

ART. 46

Censimento delle concessioni in atto

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale curerà:

- a) raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro" – scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ART. 47

Regolarizzazione delle concessioni in atto

Tutte concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando il termine massimo di giorni per la conclusione del procedimento.

La concessione non regolarizzata verrà revocata d'Ufficio.

ART. 48

Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio ragioneria.

La concessione in sanatoria decorrerà dalla data dell'effettiva occupazione dell'area o del loculo da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione del Responsabile del Servizio.

Nel caso di mancato pagamento dell'area o del loculo troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell'effettiva occupazione.

ART. 49

Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue:

- 1) Concessione loculi ed aree cimiteriali: Ufficio Tecnico
- 2) Concessione ed autorizzazioni edilizie: Ufficio Tecnico

ART. 50

Termine per la conclusione dei procedimenti

Ai sensi dell'art.2 della Legge 07.08.1990 n. 241 vengono fissati i seguenti termini per la conclusione dei relativi procedimenti:

- 1) Concessione di aree per costruzione di sepolture a tumulazione per famiglie: 30 giorni dalla data di ricezione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti;
- 2) Concessione di aree per impiantare campi di inumazione per famiglie: 30 gg dalla data di ricezione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti;
- 3) Concessione edilizia per le opere di cui ai punti 1) e 2): 30 giorni dalla richiesta o dall'eventuale integrazione dei documenti.

6. CONCESSIONE DI LOCULI

ART. 51

Loculi soggetti a concessione

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già resisi disponibili.

ART. 52

Limiti alle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai cittadini emigrati, ai loro **figli**, coniugi o conviventi.

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dal Responsabile del Servizio, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

ART. 53

Divieti di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro e speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del Servizio, sarà notificata agli interessati nei termini di legge.

ART. 54

Programmazione delle concessioni

Il responsabile del servizio, entro il 31/12 di ciascun anno, verificherà, la disponibilità dei loculi da dare in concessione.

Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, il medesimo comunicherà alla Giunta che adotterà i relativi atti.

ART. 55

Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 49 sono fatte, a seguito di domanda, con determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 56

Durata delle concessioni

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata **massima** di anni 99. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. **63** i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 57

Tariffa delle concessioni responsabilità per danni

Vale quanto disposto all' art. 33.

ART. 58

Concessioni per tumulazioni provvisorie

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Responsabile del Servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga versato il canone di concessione stabilito **dalla Giunta Municipale**.

ART. 59

Aventi diritto all'uso

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza "Jure sanguinis" in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti, i coniugi di questi, gli ascendenti ed i conviventi;

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Responsabile del Servizio.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve comunicare il nuovo indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della Concessione

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni uno, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 60

Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione.

Le controversie tra i titolari di diritto di sepoltura sono di competenza del Giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisone, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 61

Divieto di cessione dei diritti d'uso

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario e quelle della propria famiglia.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune. (art. 63 D.P.R. 285/90).

ART. 62

Doveri in ordine alla manutenzione

Vale quanto disposto dall' art. 39.

ART. 63

Rinnovo delle concessioni

Vale quanto disposto dall' art. 42.

ART. 64

Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può aver luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato un giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 62 dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono,
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

ART. 65

Regolarizzazione delle concessioni in atto

Vale quanto disposto dall' art. 47.

ART. 66

Individuazione delle unità organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.07.1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue:

- 1) Concessione loculi cimiteriali - Ufficio Tecnico
- 2) Disponibilità loculi - Ufficio Polizia Urbana - Ufficio Tecnico
- 3) Planimetrie loculi - Ufficio Tecnico
- 4) Apertura e chiusura cimitero – dipendente del Comune o appaltatore del servizio.

ART. 67

Termine per la conclusione del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione di loculi è fissato in giorni 30, dalla data di ricezione dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti;

7. - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 68

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione

annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R 10.09.1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, lapidi, ricorsi e similari.

ART. 70

Tipologie - autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Le tipologie da adottare sono tre.

a) Tipologia orizzontale

Tombe costituite da n.2 loculi con modulo delle dimensioni di cm 190 x 250 per un'altezza di cm.100;

b) Tipologia verticale

Tombe costituite da n.2 loculi con modulo delle dimensioni esterne di cm. 100 x 250 per un'altezza di cm. 180;

c) Cappelle Familiari

Costituite da n. 6 loculi con modulo delle dimensioni di cm. 290 x 250 per un'altezza di cm. 2,85 alla linea di grado.

Vista la particolarità della tipologia delle cappelle, al presente regolamento è allegata tavola esplicativa delle dimensioni la quale è parte integrante dello stesso e alla quale si deve scrupolosamente attenere in fase di progettazione, autorizzazione e concessione.

ART. 71

Responsabilità - deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata nella percentuale del 10% del costo dell' opera, con le modalità di cui all' art. 68, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 72

Recinzione aree - materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l' autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 73

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti.

La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra calce, ecc..

ART. 74

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato secondo il calendario di seguito fissato.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

- **periodo dal 01.01. - al 31.03. dalle ore 08.00 alle ore 13.30 - dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**
- **periodo dal 01.04. - al 30.09. dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dalle ore 15.00 alle ore 18.00;**
- **periodo dal 01.10. - al 31.12. dalle ore 08.00 alle ore 13,30 dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**

ART. 75

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 76

Vigilanza

Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 71.

ART. 77

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che si possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

8. NORME FINALI

ART. 78

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il **quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.**

ART. 79

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27.12.1985, n.816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Urbana.

ART. 80

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- T.U. delle Legge sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- D.P.R. 10.09.1990 n.285 recante: approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
- D.P.R. n.396/2000 sull'ordinamento dello Stato civile;
- ogni altra disposizione di legge e regolamento in vigore .

ART. 81

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 82

Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art.106 e 107 del T.U. Leggi comunali e provinciali 03.03.1934 n.383, dell'art.334 del T.U. Leggi sanitarie del 27.07.1934 n.1265 e della Legge 24.11.1961 n.689.
